



Decreto Dirigenziale n. 282 del 15/09/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI EBOLI (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ 13.470, UBICATO IN LOCALITA' SAN VITO, POSTO IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME SELE, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 61, PARTT. NN. 26, 46 E 80, PER USO AGRICOLO. DITTA AZIENDA AGRICOLA BASSI VINCENZA E BATTIPAGLIA ALFONSINA SNC - PRAT. 1606 BD

IL DIRIGENTE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che in seguito alla trasmissione dei fascicoli inerenti pratiche di concessione di beni demaniali da parte dell'Agenzia del Demanio, in attuazione del DPCM 12.10.2000, è stata individuata la pratica intestata alla ditta Azienda Agricola Bassi Vincenzo e Battipaglia Alfonsina snc relativamente all'utilizzazione di un'area demaniale di mq 13.470 ubicata alla località San Vito del comune di Eboli, posta in destra idraulica del fiume Sele;
- Che dalla visita di sopralluogo effettuata da funzionario di questo Settore si è rilevato il permanere dell'occupazione del cespite demaniale da parte della ditta summenzionata e l'intenzione della stessa a voler regolarizzare l'occupazione pregressa;
- Che con nota prot.339017 del 19.04.2010 questo Settore ha chiesto alla ditta le indennità di occupazione per il periodo 2001-2010 nonché la costituzione del deposito cauzionale;
- Che con nota del 10.05.2010, agli atti di questo Settore prot.438071 del 19.05.2010, la ditta ha eccepito la richiesta di pagamento delle indennità di occupazione per il decennio 2001-2010 adducendo per tali indennità la prescrizione quinquennale;
- Che con nota prot.151186 del 24.02.2011 questo Settore nell'accogliere la richiesta della ditta in merito alla prescrizione quinquennale, ha rideterminato le indennità dovute relativamente al periodo 27.04.2005 – 31.12.2010 pari a € 4.893,31 chiedendo contestualmente alla ditta la corresponsione del suddetto importo, l'indennità di occupazione dovuta per l'anno 2011 pari a € 1.101,73, comprensivo di € 3,40 di spese postali, nonché la costituzione del deposito cauzionale, pari a € 1.616,40;
- Che con nota 09.03.2011 agli atti di questo Settore prot. n.211579 del 16.03.2011, la ditta ha chiesto la rateizzazione delle indennità di occupazione dovute per il periodo 2005-2011 per il complessivo importo di € 6.995,04 in n.6 rate quadrimestrali;
- Che in risposta a tale richiesta questo Settore con nota prot. n. 239032 del 25.03.2011 ha autorizzato la ditta a corrispondere l'importo di € 6.995,04 in n.6 rate quadrimestrali di € 1.165,84 di cui la prima da pagare subito e le restanti 5 alle seguenti scadenze:
 1. 2a rata da pagare entro il 31.07.2011 maggiorata di interessi legali dal 31.03.2011
 2. 3a rata da pagare entro il 30.11.2011 maggiorata di interessi legali dal 31.03.2011
 3. 4a rata da pagare entro il 31.03.2012 maggiorata di interessi legali dal 31.03.2011
 4. 5a rata da pagare entro il 31.07.2012 maggiorata di interessi legali dal 31.03.2011
 5. 6a rata da pagare entro il 30.11.2012 maggiorata di interessi legali dal 31.03.2011

Che a seguito di sopralluogo ed istruttoria della pratica, è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla ditta per la concessione dell'area demaniale in argomento.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento delle prime due rate relative alle indennità di occupazione per il periodo 2005-2011: la prima dell'importo di € 1.165,84, codice tariffa 1517, con versamento effettuato in data 13.04.2011, VCYL 0043, c/o l'ufficio postale 57/343, la seconda dell'importo di € 1.172,00, comprensiva di interessi legali, con versamento effettuato in data 09.09.2011, VCYL 0030, c/o l'ufficio postale 57/343, entrambi eseguiti sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 1.616,40, con versamento effettuato in data 31.03.2011, VCY 0502, c/o l'ufficio postale n. 57/331, sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria ;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'8.5.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.7.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L.R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la circolare n°5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G.R. n°5784 del 28.11.2000;
- D L G S n. 165 del 30.03.2001
- la L.R. n°7 del 30.04.2002;
- Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002
- L.R. n. 5 del 15 marzo 2011
- la Delibera di G.R. n. 157 del 18.04.2011

Alla stregua dell' istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Azienda Agricola Bassi Vincenzo e Battipaglia Alfonsina snc, con sede in Eboli, località San Vito, C.F. 03154990653, la concessione del terreno demaniale di mq 13.470, ubicato in località San Vito, posto in destra idraulica del fiume Sele, individuato in catasto al foglio 61 , partt. nn. 26, 46 e 80, per uso agricolo.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento della superficie di mq 13.470, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso agricolo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza il 31.12.2016. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2011 è fissato in € 1.098,33, codice tariffa 1517, comprensivo dell' Imposta Regionale del 10%, che sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Unitamente al canone annuo la ditta concessionaria dovrà corrispondere alle scadenze del 30.11.2011, il 31.03.2012, 31.07.2012 e 30.11.2012, l'ulteriore importo di € 1.165,84, maggiorato di interessi legali decorrenti dal 31.03.2011, quale quota derivante

dalla rateizzazione dell'indennità di occupazione dovuta per il periodo 2005-2011. Il deposito cauzionale di € 1.616,40, codice tariffa 1519, già versato dalla ditta, è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio del terreno demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali congruagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n° 21965181, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso del terreno demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale o a due annualità del canone nel caso venga presentata garanzia fidejussoria;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso del terreno demaniale, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n.368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sul terreno demaniale dato in concessione qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che durante il periodo di concessione, per qualsiasi motivo, la superficie del suolo venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno demaniale concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del

canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare al terreno demaniale;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le spese (bollo, registrazione ecc.) relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'AG.C LL.PP. - OO. PP ;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Eboli
- Alla ditta Azienda Agricola Bassi Vincenza e Battipaglia Alfonsina snc

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio